



Provincia di Lecco

DIREZIONE ORGANIZZATIVA VII - AMBIENTE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

SERVIZIO AMBIENTE

Determinazione N° 454 del 15-04-2024

OGGETTO: VALUTAZIONE D'INCIDENZA AI SENSI DELL'ART. 5 DEL DPR 8.9.1997 N. 357 E S.M.I. E DELLA D.G.R. 16 NOVEMBRE 2021 - N. XI/5523. ZSC IT2030006 VALLE S. CROCE E VALLE DEL CURONE. VARIANTE AL PGT DEL COMUNE DI OSNAGO.

Dirigente: ing. Dario Strambini

Responsabile di Servizio E.Q. - Responsabile procedimento: ing. Francesco Tagliaferri

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA DIREZIONE ORGANIZZATIVA VII

Premesso che ai sensi dell'art. 25 bis, comma 5/a della L.R. 86/1983, le Province effettuano la valutazione di incidenza di tutti gli atti del piano di governo del territorio e sue varianti, anteriormente all'adozione del piano, verificandola ed eventualmente aggiornandola in sede di parere motivato finale di valutazione ambientale strategica (VAS) e, pertanto, la Provincia di Lecco è competente ad adottare il presente provvedimento.

Visti:

- la Direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
- la Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici, che ha sostituito la Direttiva 79/409/CEE del Consiglio;
- il DPR 08.09.1997 n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", come integrato e modificato dal DPR 12.03.2003 n. 120;
- il D.M. 03.04.2000, contenente l'Elenco delle zone di protezione speciale designate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e dei siti di importanza comunitaria proposti ai sensi della direttiva 92/43/CEE;
- il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 03.09.2002, recante le Linee guida per la gestione dei siti Rete Natura 2000;

- il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, del 17.10.2007, con il quale sono stati individuati i "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative alle Zone speciali di conservazione (ZSC) e alle Zone di protezione speciale (ZPS)";
- l'art. 25 bis della l.r. 86/1983 che disciplina l'adozione delle misure di salvaguardia della biodiversità mediante la gestione della rete ecologica europea Natura 2000 in Lombardia;
- la D.G.R. 08.04.2009 n. VIII/9275 "Determinazioni relative alle misure di conservazione per la tutela delle ZPS lombarde in attuazione della Direttiva 92/43/CEE e del DPR 357/97 ed ai sensi degli articoli 3, 4, 5, 6 del D.M. 17 ottobre 2007 n. 184. Modificazioni alla D.G.R. n. 7884/2008";
- la D.G.R. 30.11.2015 n. X/4429 "Adozione delle misure di conservazione relative a 154 siti Rete Natura 2000, ai sensi del D.P.R. 357/97 e s.m.i. e del D.M. 184/2007 e s.m.i. e proposta di integrazione della rete ecologica regionale per la connessione ecologica tra i siti Natura 2000 lombardi";
- la D.g.r. 29 marzo 2021 n. XI/4488 Armonizzazione e semplificazione dei procedimenti relativi all'applicazione della valutazione di incidenza per il recepimento delle linee guida nazionali oggetto dell'intesa sancita il 28 novembre 2019 tra il governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
- la D.g.r. 16 novembre 2021 - n. XI/5523 Aggiornamento delle disposizioni di cui alla d.g.r. 29 marzo 2021 - n. XI/4488.

Viste le misure di conservazione sitospecifiche di cui all'Allegato 4 della D.G.R. n. X/4429/2015.

Visto il Piano di Gestione della ZSC Valle Santa Croce e Valle Curone, approvato con deliberazione n. 20 del 28 dicembre 2010 dell'Assemblea consortile.

Vista la richiesta di valutazione di incidenza della Variante del PGT del Comune di Osnago protocollo n. 2109 del 21.02.2024, in atti provinciali con prot. n. 10406 del 22.02.2024.

Dato atto che la documentazione presentata inerente all'istanza in esame è ritenuta esaustiva ai fini dell'espressione della valutazione di incidenza.

Visto il parere espresso ai sensi dell'art. 25 bis, L.R. 86/83 dal Parco di Montevicchia e Valli del Curone, in qualità di ente gestore del sito IT2030006 "Valle S. Croce e Valle del Curone", con nota prot. 830 del 28.03.2024 agli atti del procedimento con prot. n. 19258 del 29.03.2024;

Vista la relazione istruttoria del 12.04.2024, che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Considerato che con deliberazione consiliare n. 65 del 18.12.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato in via definitiva il bilancio di previsione 2024/2026.

Visto il decreto deliberativo n. 175 del 20.12.2023 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026 e il decreto deliberativo n. 13 del 14/02/2024 di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2024/2026.

Visto il d.lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali". Vista la l. n. 56/2014 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni".

Visto il vigente Statuto della Provincia di Lecco.

Visti l'art. n. 107 del d.lgs. n. 267/2000 e l'art. n. 35 dello Statuto della Provincia di Lecco relativi alle funzioni e responsabilità della dirigenza.

Visti l'art. n. 183 del d.lgs. n. 267/2000 e l'art. 43 del Regolamento di Contabilità - approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 49 del 10.7.2017 - relativi agli impegni di spesa.

Richiamato il Decreto del Presidente n. 10 del 01.06.2022, con il quale è stato affidato l'incarico di funzione dirigenziale al sottoscritto con responsabilità della Direzione Organizzativa VII.

Richiamato il Provvedimento prot. n. 67324 del 28.12.2023 con il quale è stato affidato l'incarico di Elevata Qualificazione al sottoscritto con responsabilità del Servizio Ambiente sino al 31.12.2024.

DETERMINA

1. Di approvare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente atto, e di dare atto che le stesse ne costituiscono motivazione, ai sensi dell'art.3 della L.241/1990.
2. Di esprimere valutazione di incidenza positiva alla Variante al PGT del Comune di Osnago, in atti provinciali con protocollo n. 10406 del 22.02.2024. come da relazione istruttoria del 12.04.2024, allegata quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, alla quale si rimanda per le prescrizioni.
3. Di dare atto che non è necessario acquisire il visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, atteso che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.
4. Di dare atto che la valutazione di incidenza concerne unicamente il controllo previsto dal DPR 08.09.1997 n. 357 e ss.mm.ii. e non costituisce presunzione di legittimità del piano sotto ogni altro diverso aspetto; ogni modifica al piano/progetto/attività valutato dovrà essere preventivamente comunicata alla Provincia di Lecco, verificando l'eventuale necessità di ulteriore valutazione di incidenza.
5. Di dare atto che il presente provvedimento è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 16, Tab. B, DPR n. 642/1972.
6. Di trasmettere copia della presente determinazione al Comune proponente e al Parco di Montevicchia e Valli del Curone.
7. Di dare atto che con la presente determinazione vengono rispettate le misure di prevenzione previste dal Piano anticorruzione 2024-2026 - sezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024/2026.
8. Di dare atto che vengono rispettate le misure in materia di tutela della privacy previste dal Regolamento UE n.679/2016 (GDPR).

9. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo on line della Provincia di Lecco e nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito web della Provincia di Lecco, ai sensi del d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.
10. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel sito web <https://www.sivic.servizirl.it> di Regione Lombardia, come previsto dalla DGR 4488/2021 e 5523/2021.
11. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della L. 241/1990, contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni dalla data di notifica, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data.

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO E.Q.

Ing. Francesco Tagliaferri

IL DIRIGENTE

Ing. Dario Strambini

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005



Provincia di Lecco

Direzione Organizzativa VII
Ambiente e Pianificazione Territoriale
Servizio Ambiente

VALUTAZIONE D'INCIDENZA ai sensi dell'art. 5 del DPR 8.9.1997 n. 357 e s.m.i. e della DGR n. VII/14106 del 08.08.2003.

ZSC IT2030006 "Valle S. Croce e Valle del Curone"

VARIANTE 2023 AL PGT DEL COMUNE DI OSNAGO

RELAZIONE ISTRUTTORIA

1. Premessa

Il Comune di Osnago, nell'ambito del procedimento di variante generale del PGT avviato con DGC n. 61 del 30.04.2022, ha inoltrato richiesta di valutazione di incidenza con nota prot. n. 2109 del 21.02.2024, acquisito agli atti provinciali con prot. n. 10406 del 22.02.2024.

Anteriormente all'adozione del piano, la Provincia effettua la Valutazione di Incidenza, previa acquisizione del parere obbligatorio degli enti gestori dei Siti Natura 2000 coinvolti, ai sensi della l.r. 86/1983, art 25-bis, co. 5/a) e co. 6 vigenti.

Dopo l'adozione della Variante da parte del Comune, contestualmente alla verifica di compatibilità con il PTCP, la Provincia accerta il recepimento delle prescrizioni contenute nella Valutazione di Incidenza.

Prima dell'approvazione il Comune verifica l'assenza di incidenza negativa delle eventuali osservazioni che intende recepire, trasmettendo alla Provincia l'esito di tale verifica. Nel caso in cui le osservazioni che il Comune intende accogliere in sede di approvazione possano avere incidenza, singolarmente o congiuntamente ad altre osservazioni o alle previsioni contenute nella pianificazione vigente, il Comune provvederà a chiedere la Valutazione d'Incidenza di dette osservazioni, siano esse formulate dai cittadini o da Enti.

2. Descrizione della variante al PGT

La Variante al PGT del Comune di Osnago interessa il Documento di Piano (DdP), il Piano delle Regole (PdR) e il Piano dei Servizi (PdS).

Relativamente al Documento di Piano, si rileva la sostanziale conferma delle previgenti previsioni che non mutano il quadro strategico, con la modifica delle potenzialità insediative e di occupazione areale dell'ambito di trasformazione PP1 (ambito Fiera), ora AT1, suddiviso in tre sub ambiti AT1.1, AT1.2 e AT 1.3, per ciascuno dei quali la variante ridefinisce funzioni e indici urbanistici, prevedendo l'insediamento di funzioni afferenti alla ricerca, al terziario avanzato e alla produzione ad elevato contenuto tecnologico con servizi residenziali complementari (AT1.1), un polo integrato di alta formazione, servizi connessi all'agricoltura e alla vendita diretta (AT1.2), attività produttive qualificate (AT1.3).

Per quanto riguarda il Piano dei Servizi, la variante conferma la dotazione esistente, con la sola modifica sostanziale che introduce un'area sgambamento cani (Sp/2VT) all'estremità occidentale dell'urbanizzato, oltre alla riclassificazione in Sp/1GC dell'esistente Sp/2GC, già



destinato quale area per attività di interesse generale a favore di enti, associazioni e operatori privati attivi sul territorio comunale.

Per quanto concerne il Piano delle Regole la variante interviene innovando alcuni aspetti delle NTA vigenti, modificando indici degli ambiti territoriali “T2 Sistemi insediativi consolidati”, “T3 Sistema insediativo delle Cascine Orane”, “T4 Sistemi insediativi per l’economia locale”, suddiviso nei due sub ambiti “T4a Ambiti produttivi” e “T4b Ambiti commerciali”. In generale le modifiche apportate sono in senso riduttivo e non comportanti condizioni maggiormente gravose rispetto al quadro strategico esistente.

3. Descrizione dello Studio di incidenza

Nella parte occidentale del territorio comunale di Osnago ricade il sito di Rete Natura 2000 ZSC IT2030006 “Valle S. Croce e Valle del Curone”, la cui gestione è affidata al Parco di Montevecchia e Valli del Curone.

Il documento denominato “Studio di incidenza” riporta, in particolare, la descrizione della variante del PGT e delle potenziali interferenze con il sito Rete Natura 2000 e la descrizione delle sue caratteristiche.

Lo Studio valuta la significatività degli effetti indotti dalla variante al PGT, sia rispetto al sito RN2000, sia rispetto alla RER.

Per le previsioni analizzate lo SI rileva che la proposta di variante non introduce azioni generanti pressioni antropiche all’interno della ZSC IT2030006 “Valle S. Croce e Valle del Curone”, in prossimità e in corrispondenza di ambiti/elementi ad essa funzionali e pertanto esclude la necessità di adottare misure di mitigazione. Lo studio suggerisce elementi di attenzione per il potenziamento del varco della RER nella parte orientale del territorio in corrispondenza di AT1.3.

4. Parere dell’ente gestore del sito

Con comunicazione prot. n. 830 del 28.03.2024 acquisita agli atti con prot. con n. 19258 del 29.03.2024 il Parco di Montevecchia e Valli del Curone, in qualità di ente gestore della ZSC IT2030006 “Valle S. Croce e Valle del Curone”, ha espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 25bis co. 6, L.R. 86/1983, con la seguente precisazione: *“all’interno dell’ambito territoriale T3, così come definito dal Piano delle Regole in variante, nelle immediate vicinanze dell’ambito territoriale T1 di Cascina Orana seconda, a ovest della stessa presso il mappale n. 231, è presente una fascia agricola che mette in comunicazione gli spazi aperti agricoli a nord del sistema insediativo delle Cascine Orane con quelli a sud dello stesso; considerata la vicinanza dell’ambito territoriale con la ZSC si ritiene necessario mantenere ed eventualmente potenziare dal punto di vista naturalistico il varco esistente, prevedendo la redazione di uno specifico studio di incidenza qualora sull’area vengano previsti interventi edificatori, allo scopo di prevedere le necessarie misure di mitigazione per il mantenimento della permeabilità dell’abitato.”*

5. Valutazione istruttoria

Preliminarmente allo svolgimento delle considerazioni istruttorie contenute nel seguito della presente relazione, si precisa che esse ineriscono unicamente alla variante al PGT esaminata,



segnalando che lo strumento urbanistico vigente è stato oggetto di precedenti procedimenti valutativi i cui esiti favorevoli trovano riscontro nel Provvedimento Dirigenziale n. 404 del 24.11.2015 e nella determinazione n. 196 del 06.03.2018.

La valutazione di incidenza è tesa a verificare preventivamente che dalla variante proposta non derivi compromissione dei siti di Rete Natura 2000 interessati, per i quali valgono le misure di conservazione sitospecifiche contenute nel Piano di Gestione della ZSC Valle Santa Croce e Valle Curone, approvato con deliberazione n. 20 del 28 dicembre 2010 dell'assemblea consortile, a cui si rinvia per i dettagli, qui sunteggiati per la parte prossima all'area di influenza del PGT in esame, dove si rilevano l'habitat 9160 "Querceti di farnia o rovere subatlantici e dell'Europa centrale del *Carpinion betuli*", la cui strategia di conservazione prevede il miglioramento delle espressioni a *Quercus robur* e soprattutto a *Carpinus betulus*, riducendo progressivamente la componente esotica e in special modo quella più dannosa ed invasiva, e l'habitat 6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*). In considerazione dell'estraneità degli habitat citati alla variante urbanistica in esame, ai fini della sua conservazione, per quanto attiene alle possibili interferenze con la variante stessa, si evidenzia che essa è perseguibile soprattutto attraverso il controllo dell'ingresso delle specie esotiche invasive, circostanza che induce a considerare la sua attuazione di valore prescrittivo nella gestione del verde.

In merito alla completezza dell'esame svolto, ai fini dell'espressione della valutazione di incidenza dello strumento urbanistico esaminato, si rileva che lo studio prodotto dal proponente contempla le previsioni di tutti i documenti del Piano di Governo del Territorio e pertanto la presente valutazione è da considerarsi completa e conforme a quanto disposto dall'art. 25 bis, c.5/a, L.R. 86/1983.

La qualità dello "studio di incidenza" prodotto dal proponente si ritiene adeguata a fornire la comprensione delle interferenze della variante con il sito interessato, potendo pertanto concordare con le conclusioni ivi assunte, anche in considerazione della localizzazione delle modifiche introdotte, che agiscono prevalentemente nella parte orientale del territorio comunale, maggiormente distante dal sito di rete Natura 2000.

Il parere obbligatorio reso dall'ente gestore del sito, di cui si dà conto nel relativo paragrafo di questa relazione, è favorevole alla variante, con le prescrizioni che si confermano nel relativo paragrafo.

In considerazione di quanto evidenziato si ritiene di potere aderire alla conclusione favorevole dello studio di incidenza prodotto dal proponente e a quanto indicato nel parere favorevole dell'ente gestore della ZSC IT2030006 "Valle S. Croce e Valle del Curone" in merito all'esaminata variante dei documenti del Piano di Governo del Territorio del Comune di Osnago, proponendo l'espressione di Valutazione d'Incidenza positiva con la prescrizione di cui al successivo paragrafo 6.

6. Prescrizioni

1. "Ambito territoriale T3": mantenere il varco esistente, a ovest di Cascina Orana seconda, sottoponendo a valutazione di incidenza eventuali interventi edificatori interessanti l'area di cui trattasi.



2. controllo di specie esotiche, rimuovendo quelle eventualmente presenti nelle aree di intervento (es. Solidago gigantea, Buddleja davidii, Reynoutria japonica ecc.), facendo riferimento alle indicazioni previste dalla “Strategia di azione e degli interventi per il controllo e gestione delle specie alloctone invasive” (<https://naturachevale.it/specie-invasive/strategia-regionale-per-il-controllo-e-la-gestione-delle-specie-aliene-invasive/>);
3. prima dell'adozione del PGT il Comune proceda a verificare se le eventuali modifiche alla variante di cui trattasi, introdotte a seguito della procedura di Valutazione Ambientale Strategica, da sole o congiuntamente con altre previsioni, possano avere incidenza negativa sulla conservazione dei siti di Rete Natura 2000, dando atto dell'esito di tale verifica anche con comunicazione alla Provincia di Lecco e procedendo, nel caso di ritenuta incidenza, alla richiesta di Valutazione.

Lecco, 12.04.2024

Visto
Il Responsabile del Servizio
Ing. Francesco Tagliaferri

Il Funzionario Istruttore
Francesco Mazzeo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione digitale